



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI BARI SEZ. STACCATA DI LECCE

SEZIONE 22

riunita con l'intervento dei Signori

<input type="checkbox"/>	CARACCIOLO	GIUSEPPE	Presidente
<input type="checkbox"/>	D'ANDREA	LUIGI	Relatore
<input type="checkbox"/>	PERRONE	RAFFAELLA	Giudice

SEZIONE

N° 22

REG. GENERALE

N° 3254/10

UDIENZA DEL

15/11/2013 ore 09:30

SENTENZA

N°

**564/22/15**

PRONUNCIATA IL

**15 NOV. 2013**

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

**13 MAR. 2015**

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n° 3254/10  
depositato il 23/11/2010

- avverso la sentenza n° 199/1/10 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LECCE  
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE LECCF EQUITALIA SUD S.P.A.

proponibile dal

rifeso da:

altre parti coinvolte:

VI

rifeso da:  
VILLANI AVV. MAURIZIO  
VIA CAVOUR 56 73100 LECCE LE

Atti impugnati:  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 05520080039267978 TIA 2006



... con sede in C... impugna la sentenza n. 199/01/10 del 11.02.2010 con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce ebbe a rigettare il ricorso avverso cartella di pagamento di € 25.732,92 per T.I.A. anno 2006 con condanna alle spese di giudizio.

Eccepisce l'appellante:

- violazione art 3 comma XXV D.L. n. 203 del 30.09.2005 convertito in Legge n. 248 del 2.12.2005 per carenza di potere del ... s.p.a. di trasferire il servizio di riscossione ad Equitalia s.p.a.;

- erroneo accoglimento, da parte dei giudici di I grado, dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da Equitalia s.p.a.;

- erroneo non riconoscimento del potere del giudice tributario di pronuncia in merito alla legittimità, o meno, del procedimento amministrativo di affidamento del servizio di riscossione, con conseguente eventuale sua disapplicazione, anche per carenza della procedura ad evidenza pubblica di cui al citato art3 comma XXV D.L. n.203/2005 convertito in L. n. 248/2005.

Controdeduce la società appellata eccependo "in primis" l'inammissibilità dell'appello per omessa individuazione di articolate ragioni di doglianza e, nel merito, l'infondatezza dei motivi di appello, prospettando, in relazione al primo e terzo motivo di appello, difetto assoluto di giurisdizione essendo competente il giudice amministrativo.

Si è costituita anche Equitalia s.p.a. resistendo al contestato accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva.

Produce l'appellante memorie avverso le controdeduzione della società appellata.

Ritiene questa Commissione che l'atto di appello è infondato.

Preliminarmente, esaminando l'eccezione inammissibilità dell'appello per carenza dei motivi di impugnazione, va rilevato che sono stati individuati, da questa

Commissione giudicante, motivi di doglianza idonei all'adozione della relativa pronuncia sulla chiesta integrale riforma della sentenza gravata.

Resta confermato il difetto di legittimazione passiva di Equitalia s.p.a., tenuto conto che le contestazioni mosse avverso l'atto di riscossione emesso dall'Agente attengono a questioni di legittimità e regolarità dell'iscrizione a ruolo (e degli atti presupposti), rientranti nella competenza dell'Ente impositore e non del soggetto che ha emesso la cartella di pagamento.

Con riguardo alla eccepita omessa pronuncia, da parte dei giudici di prime cure, sulla dedotta illegittimità del procedimento amministrativo in ordine alle modalità di riscossione del tributo in contestazione, questa Commissione, riconoscendo la propria competenza, ai sensi dell'art.2 comma III D.Lgs. n. 546/1992, così ritiene di risolvere, "incidenter tantum", la questione: il Comune di [redacted] è stato legittimamente investito, con deliberazione del Consiglio Comunale di [redacted] (che ha a sè riservato relativi poteri regolamentari) n.15 del 28.03.2003 della gestione del Servizio Rifiuti, compresa -non essendo stati individuati divergenti atti amministrativi- la riscossione dei connessi tributi.

Risulta mal posta l'eccepita violazione dell'art. 53 del D.Lgs. n.446/1997, non essendo necessaria, all'epoca della precitata deliberazione (anteriore a tale norma) la reclamata iscrizione all'apposito albo nazionale presso il M.E.F. di cui [redacted] era carente.

Parimenti legittimo (in linea con l'art. 3 comma IV D.L. 20.09.2005 convertito in L. 2.12.205 n. 248) è l'affidamento diretto, da parte della citata [redacted], del tributo "de quo" ad Equitalia s.p.a., confermato con atto di liberatoria del 17.09.2007, sottoscritto dal Sindaco "pro tempore" del Comune di [redacted] e di autorizzazione all'informatizzazione dei ruoli di riscossione delle entrate ex D.P.R. n. 602/1972.

Neppure si configura fondata l'eccepita violazione dell'art. 3 comma XXV del D.L. n.203/2005 convertito in L. n.248/2005 stante, in tema di servizio di riscossione, la disciplina transitoria vigente sino al 31.12. 2010 (che salvaguardia

contratti e rapporti posti in essere, indipendentemente da relative prescelte modalità di effettuazione di detto servizio) ed essendo fissata la necessità di affidamento a mezzo procedure ad evidenza pubblica con decorrenza dal 01.01.2011.

Alla soccombenza consegue condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di giudizio di questo grado, liquidate in € 1.000,00 per ciascuna parte appellata.

P. Q. M.

La Commissione rigetta l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio di questo grado, liquidate in € 1.000,00 per ciascuna parte appellata.

Così deciso in Lecce addì 15 novembre 2013.

Il Relatore estensore

(Luigi D'ANDREA)



[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

Il Presidente

(Giuseppe CARACCIOLO)

